



CITTÀ DI CHIVASSO

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO -

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(art. 1 commi 816 e seguenti Legge n. 160/2019)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19 aprile 2023 (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2023)

Art. 57 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ (modifiche applicabili dal 1° gennaio 2024)

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del Canone
- Articolo 4 - Definizioni oggettive
- Articolo 5 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
- Articolo 6 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

TITOLO SECONDO PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO PRIMO TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- Articolo 7 - Tipologia di occupazioni

CAPO SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 8 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 9 - Istruttoria della domanda
- Articolo 10 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 11 - Principali obblighi del Concessionario e del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 12 - Subentro
- Articolo 13 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione / autorizzazione
- Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio della concessione o autorizzazione
- Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Articolo 16 - Occupazioni abusive

TITOLO TERZO PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CAPO PRIMO TIPOLOGIA DI PUBBLICITÀ

- Articolo 17 - Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili
- Articolo 18 - Pubblicità varia
- Articolo 19 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
- Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Articolo 21 - Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

CAPO SECONDO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI

- Articolo 22 - Autorizzazioni e nulla osta
- Articolo 23 - Istanze per i messaggi pubblicitari

- Articolo 24 - Istruttoria della domanda
- Articolo 25 - Rilascio dell'autorizzazione/nulla osta
- Articolo 26 - Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 27 - Subentro
- Articolo 28 - Rinnovo, proroga e disdetta dell'autorizzazione
- Articolo 29 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio della concessione o autorizzazione
- Articolo 30 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Articolo 31 - Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze
- Articolo 32 - Vincoli storici ed artistici
- Articolo 33 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Articolo 34 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e rimozione degli impianti

TITOLO QUARTO

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO PRIMO

DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO

- Articolo 35 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 36 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 37 - Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 38 - Passi carrabili
- Articolo 39 - Distributori di carburante
- Articolo 40 - Serbatoi
- Articolo 41 - Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici
- Articolo 42 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 43 - Attività edile
- Articolo 44 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
- Articolo 45 - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 46 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 47 - Occupazione con elementi di arredo
- Articolo 48 - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 49 - Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere
- Articolo 50 - Occupazioni per traslochi
- Articolo 51 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Articolo 51bis - Occupazioni con antenne e ripetitori
- Articolo 52 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 53 - Tariffe annuali
- Articolo 54 - Tariffe giornaliere
- Articolo 55 - Regole per la quantificazione del Canone
- Articolo 56 - Riduzioni del Canone
- Articolo 57 - Esenzioni
- Articolo 58 - Dichiarazione per particolari fattispecie
- Articolo 59 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 60 - Dilazione e sospensione del pagamento
- Articolo 61 - Controllo dei versamenti

CAPO SECONDO **CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 62 - Servizio pubbliche affissioni

Articolo 63 - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

Articolo 64 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 65 - Limitazioni e divieti

Articolo 66 - Riduzioni del Canone per le pubbliche affissioni

Articolo 67 - Esenzioni del Canone per le pubbliche affissioni

Articolo 68 - Modalità e termini di pagamento del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 69 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 70 - Norma transitoria

Articolo 71 - Norme di rinvio

CAPO TERZO

ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 72 - Accertamento – Recupero Canone

Articolo 73 - Sanzioni e indennità

Articolo 74 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 75 - Riscossione coattiva

Articolo 76 - Autotutela

Articolo 77 - Interessi

Articolo 78 - Rimborsi

Articolo 79 - Contenzioso

Articolo 80 - Modalità di gestione del Canone

Articolo 81 - Tutela dei principi della costituzione repubblicana

Articolo 82 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

ALLEGATO B) - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARI ANNUALE

ALLEGATO C) - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARI GIORNALIERO

ALLEGATO D) – ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO E) – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO PRIMO **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICONITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell’ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all’importanza della zona di occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione.
5. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ovvero per violazioni alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
7. Fino alla sua revisione, continua ad applicarsi il Piano generale degli Impianti Pubblicitari ed il Regolamento comunale per la disciplina e l’installazione dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19/12/1998 e s.m.i. Le relative norme si applicano in quanto non derogate dal presente regolamento.
8. Non sono soggette al presente regolamento le occupazioni poste in essere nelle aree e negli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Chivasso, soggette al Canone di concessione di cui all’art. 1 commi 837 e seguenti della Legge n. 160/2019, disciplinato da apposito regolamento comunale.
9. Non sono altresì soggette alle disposizioni del presente regolamento le occupazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione della Fiera del Beato Angelo Carletti, dei mercati occasionali o straordinari e del mercato dell’antiquariato, per i quali continuano a trovare applicazione i proventi ed i diritti stabiliti periodicamente dall’Amministrazione.

Articolo 2 **Disposizioni generali**

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici ovvero diffondere messaggi pubblicitari come definiti dal presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente

richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della prescritta concessione o dell'autorizzazione. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione. Sino a diversa determinazione in merito, rimangono ferme le competenze previgenti all'entrata in vigore del presente regolamento. La definizione delle competenze di tutti gli uffici che rilasciano le autorizzazioni/concessioni con quelle dell'ufficio o del soggetto affidatario che si occupa della gestione del canone dovrà essere improntata al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti ed alla massima efficienza ed efficacia della gestione del canone.

2. Tutti gli uffici e soggetti affidatari dovranno altresì collaborare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le segnalazioni per garantire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 3 **Presupposto del Canone**

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie ed alla durata comuni, sicchè nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, maggiorate del 50%. Parimenti, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico abbia una durata superiore a quella dell'esposizione pubblicitaria, per il periodo di coesistenza dei presupposti si applicherà il Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre dalla cessazione di quest'ultimo presupposto, l'intera occupazione di suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione.

Articolo 4 **Definizioni oggettive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati colleganti direttamente due strade comunali. Restano

esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

- per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, tranne i casi di esenzione. Si intendono ricomprese tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicchè vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Si precisa che non sono contemplati i messaggi di contenuto esclusivamente politico, ideologico o religioso senza scopo di lucro, effettuati direttamente dagli interessati.

Articolo 5

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, il Comune di Chivasso, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, rientra nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 Categorie. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
3. Sino a diversa determinazione in merito, ai fini dell'applicazione del Canone per le occupazioni è confermata la classificazione già effettuata per l'applicazione della TOSAP di

cui al D.Lgs. 507/1993, in vigore sino al 31 dicembre 2020, come riportata **nell'allegato A** al presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta del **15 per cento** rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta del **30 per cento** rispetto alla 1^a categoria. L'applicazione di tali riduzioni avviene tramite l'individuazione di corrispondenti "coefficienti territoriali".
6. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie il territorio comunale non è suddiviso in zone.

Articolo 6 **Soggetto tenuto al pagamento del canone**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli articoli 7 comma 3 e art. 34, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO SECONDO **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

CAPO PRIMO **TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI**

Articolo 7 **Tipologia di occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono di due tipi:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche. Possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee

sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

2. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, quali a titolo esemplificativo:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;
 - f) le occupazioni per traslochi.
3. Sono occupazioni **abusive**, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso;
4. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento Attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

7. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, **vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni**), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
8. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicenti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per **esporre merci**, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso viabile della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

CAPO SECONDO **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Articolo 8 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Fermo restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta tramite PEC, servizio postale o consegna al protocollo dell'ente.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dai regolamenti disciplinanti le varie tipologie di occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità,
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale gli estremi di identificazione del soggetto richiedente (generalità, residenza, sede legale eventuale domicilio, codice fiscale, PEC o e-mail, recapito telefonico)
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec, il recapito telefonico nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare e la destinazione d'uso;
 - f) la durata dell'occupazione che si intende realizzare;
 - g) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
 - h) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base ai criteri stabiliti annualmente dall'apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda;
 - j) autodichiarazione prevista dall'art. 81 comma 2 rubricato "Tutela dei principi della costituzione repubblicana".
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria quotata dell'area oggetto di richiesta dell'occupazione, comprensiva di prospetti laterali dell'ingombro nel caso di posizionamento di strutture quali dehors, chioschi, ecc.; le tavole prospettiche possono essere omesse nel caso di occupazioni inerenti lavori edili, traslochi ed attività per le quali l'occupazione è necessaria al posizionamento di strutture funzionali alla cantierizzazione dei lavori da eseguire. E' fatta salva la possibilità di richiedere l'integrazione dell'istanza con ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 9

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri

tecnicici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il **termine massino di 10 giorni** dalla data della relativa richiesta.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'istruttoria deve essere completata entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti, o, in mancanza, entro 30 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
4. Fermo restando che l'Ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i nulla osta, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici, ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione.
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, **entro 20 giorni** dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.
7. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale.
8. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere **entro 5 giorni dalla richiesta**.
9. Il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
10. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, su valutazione del Responsabile del Procedimento.
11. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostaiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, alla previgente TOSAP, ovvero alla TARI ANNUALE o

GIORNALIERA afferenti occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 10

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Ufficio incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.), se ed in quanto dovuta;
 - diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento, ove previsto
 - deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
 - eventuali spese di sopralluogo, ove necessario;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del Canone dovuto.

Lo stesso deve contenere, oltre al nominativo del concessionario/autorizzato:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

3. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 comma 4 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
4. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
5. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio comunale od al Concessionario incaricato della gestione del Canone, per i relativi adempimenti.

Articolo 11

Principali obblighi del Concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 12.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'escussione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento;

- b) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti il titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione/autorizzazione;
 - f) effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - i) per le concessioni permanenti: la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - ii) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 12

Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'occupazione è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 13 **Rinnovo, proroga e disdetta della concessione / autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del regolamento, **almeno 2 mesi prima** della scadenza per le occupazioni permanenti ed **1 mese prima** della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale per le nuove richieste, anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Non possono essere rinnovati le concessioni e le autorizzazioni se non sono state versate interamente le somme dovute anche per l'occupazione precedente.
6. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma con un abbattimento del 50% per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 14 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

Articolo 15 **Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - f) ogni ulteriore causa prevista in atti normativi o nei titoli autorizzativi rilasciati all'interessato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefissandogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario/titolare dell'autorizzazione l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. La decadenza non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carribile.

Articolo 16 **Occupazioni abusive**

1. Per la rimozione delle occupazioni abusive, come definite dall'art. 7 comma 3, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
2. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO TERZO

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

CAPO PRIMO TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'

Articolo 17 **Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, ovverossia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) Insegna di esercizio

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recanti scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

b) Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione/direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Fuori dai centri abitati, è consentito il

posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art. 51 c. 13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) *Sorgente luminosa*

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) *Cartello*

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttive di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) *Striscione, locandina e stendardo*

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art. 51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto che non deve arrecare danno al decoro od alla sicurezza stradale. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, possono essere esposti non prima di 15 giorni dall'evento ed entro 7 giorni dal termine dello stesso devono essere rimossi. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltretutto ai 15 gironi precedenti l'evento ed ai 7 giorni successivi. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. Sono vietate le locandine ed ogni altra forma di pubblicità il cui contenuto costituisca offesa al buon gusto ed al comune senso del pudore. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro 7 giorni dal termine della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Nella domanda è necessario

indicare la durata delle manifestazioni ed il numero di posizioni richieste che, in ogni caso non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada per un massimo di tre strade.

f) Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto di pubblicità di servizio

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapedenali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) Mezzi pubblicitari gonfiabili

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

4. La elencazione di cui al comma 1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
5. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
6. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 18 **Pubblicità varia**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1. PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

- a)** sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art.57 del Reg.Att. del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm. 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicati, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. E' autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
- b)** la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto in linea e non in linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- c)** La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, nei limiti delle prescrizioni del Codice della Strada, sui veicoli adibiti a servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle ulteriori seguenti condizioni:
 - che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm.;
 - che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
- d)** La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
 - che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
 - che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
 - che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- e)** In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- f)** All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- g)** Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.

- h)** Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
 - i)** I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.

2. PUBBLICITA' FONICA:

- a)** La pubblicità fonica è ammessa esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00; è sempre vietata nelle zone di ospedali, case di cura e riposo e plessi scolastici (limitatamente alle ore di lezione).
 - b)** In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da norme di legge e dai Regolamenti comunali e deve essere regolarmente autorizzata.

3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

- a)** Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. È sempre vietato il lancio dei volantini od altro materiale pubblicitario.
 - b)** All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300.
 - c)** È vietata la distribuzione di adesivi.

4. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano. La predetta autorizzazione non sostituisce il possesso/rilascio dei titoli, delle autorizzazioni e delle comunicazioni (quando dovute) previste dalla specifica normativa regolante il volo delle aeromobili e rilasciati dalle competenti autorità.

5. PUBBLICITA' EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale:

- a)** è consentito al gestore del teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:
 - fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
 - fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
 - il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione dell'attività teatrale.
 - b)** con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

6. PUBBLICITA' SU STRADA

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole “aree pedonali”, deve essere:

- a)** certificata antisdruciolo;
 - b)** idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
 - c)** idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
 - d)** mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.
- Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere correttamente mantenuto dal soggetto interessato.

7. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti la attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/standardi di affittasi/vendesi compresi.

8. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio.

9. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

- a)** E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
 - lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
 - lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
 - in corrispondenza degli accessi.
- b)** La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.
- c)** Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato.

10. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal PGI.

Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

11. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni Informatiche, possono essere autorizzati, a condizione che:

- non occludano le eventuali aperture presenti;

- trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccessi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccessi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

12. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 19 **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi**

1. Ai sensi dell'art. 49 del Reg. Att. Codice della Strada, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione saranno calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e gli adempimenti degli obblighi da queste previste devono essere scrupolosamente applicate.

Articolo 20 **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Ai sensi dell'art. 50 del Reg. Att. Codice della Strada, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti dove è consentito, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochino abbagliamento. Le sorgenti luminose i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
2. Per gli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, di trasmissione e riproduzione di immagini, il Comune può autorizzare l'installazione di tali impianti direttamente alle imprese richiedenti e, in ogni caso tali display devono essere installati solo nei luoghi autorizzati e con il rispetto delle distanze utili previste per il passaggio dei disabili nonché le misure minime di sicurezza e stabilità degli stessi, ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.

Articolo 21 **Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale**

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada.

CAPO SECONDO **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LIMITAZIONI E DIVIETI**

Articolo 22 **Autorizzazioni e nulla osta**

1. L'installazione degli impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a previa autorizzazione, ma il soggetto responsabile è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, salvo esenzioni.
3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili da una strada comunale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta del Comune. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di **superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato**, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 23 **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. Chiunque intenda effettuare nel territorio comunale la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di pubblicità.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare apposita domanda da inviarsi di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta tramite PEC, servizio postale o consegna al protocollo.
3. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, la PEC o e-mail, il recapito telefonico nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la PEC, il recapito telefonico e il numero di partita I.V.A. nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - f. autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - g. bozzetto del messaggio a colori con misure, colori e dicitura anche con supporto digitale;
 - h. planimetria ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda con indicazione della strada, progressiva chilometrica e lato affinchè sia chiaramente individuabile il punto in cui si chiede l'installazione;
 - i. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante;
 - j. autorizzazione sottoscritta del proprietario del terreno all'installazione con indicazione dei dati catastali (Foglio, particella), qualora l'impianto insista su proprietà privata;
 - k. l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni dell'autorizzazione/nulla osta, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica tipologia di impianto pubblicitario;
 - l. versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base ai criteri stabiliti annualmente dall'apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - m. la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda;
 - n. autodichiarazione prevista dall'art. 81 comma 2 rubricato "Tutela dei principi della costituzione repubblicana".
4. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
6. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 24 **Istruttoria della domanda**

1. Le domande presentate, nelle forme e modalità di cui al precedente articolo vengono istruite per ordine di protocollo.
2. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il **termine massimo di 10 giorni** dalla data della relativa richiesta.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'istruttoria deve essere completata entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti, o, in mancanza, entro 30 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
5. Fermo restando che l'Ufficio competente acquisisce direttamente le certificazioni, i nulla osta, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici, ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, **entro 20 giorni** dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata.
8. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale.
9. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere **entro 5 giorni dalla richiesta**.
10. Il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostante al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, ed alle previgenti Imposta Pubblicità e TOSAP afferenti la diffusione di messaggi pubblicitari. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione in base alle disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 25 **Rilascio dell'autorizzazione/nulla osta**

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Ufficio incaricato, rilascia o nega l'autorizzazione o il nulla osta con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono **permanent** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate per più anni e comunque non inferiori all'anno solare;
 - b) sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.
3. Il provvedimento di autorizzazione od il nulla osta, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.), se ed in quanto dovuta;

- diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento, ove previsto
 - deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
 - eventuali spese di sopralluogo, ove necessario;
 - pagamento della prima rata o della rata unica del Canone dovuto.
4. Lo stesso deve contenere, oltre al nominativo del soggetto autorizzato:
- a) l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
 - b) il tipo di impianto;
 - c) la prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
 - d) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
 - e) il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare);
 - f) l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione.
5. Il provvedimento di autorizzazione o nulla osta rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può effettuare la pubblicità. L'autorizzazione o il nulla osta sono validi per il periodo in essa indicata e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi.
7. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica, deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.
8. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio comunale od al Concessionario incaricato della gestione del Canone, per i relativi adempimenti.

Articolo 26

Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione a terzi, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 27.
2. Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni specificate nell'autorizzazione, è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto

- autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) effettuare il versamento del Canone alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione
3. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
4. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

Articolo 27

Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 20 gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
3. Per le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione dell'autorizzazione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
6. Tutti gli obblighi a carico del titolare dell'autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di autorizzazione.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 28 **Rinnovo, proroga e disdetta dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione alle esposizioni pubblicitarie è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio, ferma restando la conformità dell'impianto rinnovato alle vigenti prescrizioni del Piano Generale degli Impianti.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 23 del regolamento, **almeno 2 mesi prima** della scadenza per le occupazioni permanenti ed **1 mese prima** della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale per le nuove richieste, anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
6. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
7. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
8. Il soggetto titolare dell'autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di esposizione pubblicitaria, disdetta anticipata. Per le pubblicità permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma con un abbattimento del 50% per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le pubblicità temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 29 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio della concessione o autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento, di norma con almeno 5 giorni di preavviso.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà del Comune di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.

Articolo 30 **Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le pubblicità permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le pubblicità temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'esposizione, fissata nell'atto di autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del titolare allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al titolare dell'autorizzazione l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. La decadenza non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 31

Limitazioni, divieti e deroghe alle distanze

1. Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dal presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:
- a) su suolo pubblico, salvo autorizzazione rilasciata;
 - b) in posizioni che interferiscono con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscono con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e sue eventuali muri di cinta degli stessi;
 - c) in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
 - d) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - e) su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5. Tale limite è derogabile:
 - per gli stendardi;
 - per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini
 - f) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
 - g) su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;

- h)** in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno mt. 2 (due) e a distanze inferiori a mt. 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;
- i)** in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
- j)** in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- k)** allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti;
- l)** allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
- m)** lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- n)** a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
- o)** in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
- p)** a distanza inferiore a mt. 3 (tre) da ponti, sottoponti, e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.

2. L'installazione di targhe su palo è vietata:

- a) in numero superiore a una per palo;
- b) sui pali compresi all'interno del centro storico;
- c) ad un'altezza dalla base inferiore a mt. 3,50 dal suolo e superiore a mt. 6;
- d) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.

3. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è ammessa esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00; è sempre vietata nelle zone di ospedali, case di cura e riposo e plessi scolastici (limitatamente alle ore dilezione). Deve essere autorizzata di volta in volta dal competente ufficio comunale. In tutti i casi, la pubblicità sonora non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da norme di legge e dai Regolamenti comunali.
4. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. E' sempre vietato il lancio dei volantini od altro materiale pubblicitario nonché l'apposizione degli stessi sulle auto in sosta.
5. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a 300 cmq.
6. E' vietata la distribuzione di adesivi.
7. E' vietata la pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze nel caso in cui la medesima arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
8. E' vietata la pubblicità il cui contenuto costituisca offesa al buon gusto ed al comune senso del pudore, ovvero sia ritenuta lesiva di convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona.
9. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 32 **Vincoli storici ed artistici**

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 33 **Vincoli paesaggistici e ambientali**

1. Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146 co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146, co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 34 **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e rimozione degli impianti**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
3. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, prevista dall'art. 821 comma 1 lett. g) della Legge n. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la

- data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
5. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica abusiva costituisca pericolo per la circolazione. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
 6. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
 7. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato

TITOLO QUARTO **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE** **PUBBLICITARIA**

CAPO PRIMO **DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI,** **DICHIARAZIONI E VERSAMENTO**

Articolo 35 **Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie**

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative o ricorrenti, di durata inferiore all'anno.

Articolo 36 **Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. Per le occupazioni di cui all'art. 1 comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia;
 - e) finalità;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 37

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
 2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
 3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Articolo 38

Passi carrabili

1. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate tramite passi carrabili sono disciplinate dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2015 e s.m.i.
 2. Come già previsto in regime di TOSAP, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 febbraio 1997, i passi carrabili sono esentati dal pagamento del Canone.

Articolo 39

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 40 **Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 41 **Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui **all'allegato B** del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, è applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 42 **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;

- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'utilizzo di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
 4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 43 **Attività edile**

1. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 44 **Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente. È prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico. La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.
2. L’Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l’autorizzazione all’utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell’ingresso del condominio o dell’attività.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l’Ufficio Ambiente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell’assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Arredo Urbano. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all’interessato con nota scritta entro 30 giorni.
4. L’autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l’area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:
 - a) Prescrizioni standard:

- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
 - la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
 - i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
 - i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
 - non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.
- b) Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
- c) Durata dell'autorizzazione.
5. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".
6. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 45 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale nonchè dai relativi regolamenti ove esistenti.

Articolo 46 **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 47 **Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
4. Ove tali occupazioni contribuiscano all'ornamento ed al decoro cittadino, sono esentate dal pagamento del canone.

Articolo 48 **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 49 **Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
3. Come già previsto in regime di TOSAP, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 24 febbraio 1997 e n. 38 del 24 maggio 2005, le occupazioni temporanee e permanenti poste in essere con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, sono esentati dal pagamento del Canone.

Articolo 50 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza **almeno dieci giorni prima** all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione (in giorni ed ore).
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate **almeno quindici giorni prima** al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata a norma del D.Lvo n. 285/90 (Codice della Strada) a cura del richiedente.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in

conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 51

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1 Euro (Tariffa prevista per comuni superiori a 20.000 abitanti dall'art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.).
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità previste dalla vigente normativa.
- 4bis. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
- 4ter. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
5. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 51bis

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e

per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e non nel caso di occupazioni su suolo patrimoniale disponibile.

Articolo 52

Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà raggagliata alla totalità della superficie complessiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo
2. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata con i limiti di cui all'art. 18 comma 1 punto 3 e con la presentazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione del canone. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 53 **Tariffe annuali**

1. La **tariffa standard annua** di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, nella misura di **euro 40,00** per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria per unità di superficie occupata o di esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati o lineari.
3. Per le sole occupazioni di suolo, essa è graduata in base alle categorie viarie, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 5 e **nell'allegato A**).
4. Per entrambi i presupposti impositivi, la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa standard, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione riportati **nell'allegato B**).
5. Per le **occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, le fattispecie di occupazione e di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione e le conseguenti tariffe sono indicati **nell'allegato B**) del presente Regolamento.
7. I coefficienti e le conseguenti tariffe annuali del canone contenute **nell'allegato B**) al presente regolamento, possono essere modificati annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 54 **Tariffe giornaliere**

1. La **tariffa standard giornaliera** di riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, nella misura di **euro 0,70** per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle tipologie di occupazione o di esposizione pubblicitari su base giornaliera per unità di superficie occupata o di esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati o lineari.
2. Per le sole occupazioni di suolo, essa è graduata in base alle categorie viarie, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 5 e **nell'allegato A**).

3. Per entrambi i presupposti impositivi, la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa standard, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione riportati **nell'allegato C**).
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, le fattispecie di occupazione e di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione e le conseguenti tariffe sono indicati **nell'allegato C**) del presente Regolamento.
5. I coefficienti e le conseguenti tariffe del canone giornaliero contenute **nell'allegato C**) al presente regolamento, possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 55 **Regole per la quantificazione del Canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusionsi di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 56 **Riduzioni del Canone**

1. Ai sensi dei commi 832, 821 lett. f) e 834 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della determinazione del canone alle tariffe determinate come indicato nei precedenti articoli, sono riconosciute le riduzioni riportate nei commi seguenti.
2. **Per le occupazioni:**
 - a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
 - b) 50 per cento della superficie fino a 100 mq e del 75 per cento della superficie da 101 a 1000 mq per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c) 50 per cento delle tariffe giornaliere riportate **nell'allegato C**) del presente regolamento per occupazioni inferiori a 12 ore;
 - d) 20 per cento delle tariffe giornaliere riportate **nell'allegato C**) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni;
 - e) ulteriore 50 per cento per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. Riduzione non applicabile nel caso in cui il pagamento non venga effettuato anticipatamente, ovvero, per il solo anno 2021, entro il termine previsto dall'art. 59 del presente regolamento.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari:

50 per cento delle tariffe riportate **nell'allegato C**) del presente regolamento per:

- i. le pubblicità giornaliere di durata uguale o superiore a 30 giorni;
 - ii. la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 57, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - iii. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, debitamente documentata;
 - iv. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia **inferiore al 10% del totale**.
5. Le riduzioni di cui a precedenti commi sono riconosciute a condizione che l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario siano stati regolarmente autorizzate.
6. In ogni caso le misure di tariffa per le occupazioni di suolo determinate applicando le riduzioni di cui al comma 2 del presente articolo non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a 0,08 euro al metro quadrato per giorno.

Articolo 57 **Esenzioni**

1. Ai sensi del comma 833 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali;
- d)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- f)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g)** i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Ai sensi del comma 821 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono altresì esenti dal canone:

 - a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - b) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - c) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
 - e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - f) le occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
 - g) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
 - h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - j) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - k) i passi carrabili e gli accessi pedonali;

- l) le occupazioni effettuate con vasi di piante e fiori installati e curati da soggetti privati su suolo pubblico che contribuiscano all'ornamento ed al decoro (ove riconosciuti nell'autorizzazione);
- m) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- n) orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- o) occupazioni effettuate con griglie di aerazione e/ atte a svolgere funzione di accesso a locali sotterranei;
- p) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) aste delle bandiere;
- r) occupazioni effettuate con pensiline site alle fermate di autobus di linea comunale;
- s) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose
- t) le occupazioni di suolo o sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi ovvero strutture di proprietà comunale;
- u) le occupazioni poste in essere dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), eventualmente già transitate nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, dalla Pro-Loco nonché per quelle poste in essere dalle Associazioni dei Borghi Comunali in occasione delle Feste rionali;
- v) le occupazioni effettuate con infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- w) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superfici non superiore **ad un quarto di metro quadrato**;
- x) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- y) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- z) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni aventi carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico, religioso o di promozione della città, realizzate esclusivamente da Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con il Patrocinio del Comune di Chivasso, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 giorni.**

Articolo 58 **Dichiarazione per particolari fattispecie**

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario al quale è affidata la gestione del Canone, è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all'art. 51 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
 - a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modifica del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune od al

Concessionario affidatario della gestione del canone, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;

- b)** per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È prevista la preventiva timbratura delle locandine da parte dell'Ufficio Comunale competente, ovvero del Concessionario affidatario della gestione del canone;
 - c)** per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d)** per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
 - e)** per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f)** per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie **non superiore ad un quarto di metro quadrato**, non soggetti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Qualora i cartelli di cui trattasi siano di superficie **superiore ad un quarto di metro quadrato**, è invece necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
 - g)** la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata al Comune od al soggetto incaricato della gestione del Canone, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, tramite PEC o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, sempre allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 59 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure le altre modalità di pagamento previste dall'art. 2bis del DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 e s.m.i., con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto **entro il 31 marzo**; per importi superiori a Euro **260,00** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione (ovvero **entro il 31 marzo** per le annualità successive alla prima), le restanti tre rate scadenti il **31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre**. Per il solo anno 2021, le predette scadenze sono: **31 maggio – 31 luglio - 30 settembre e 30 novembre**.
3. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ovvero, nei casi previsti dall'art. 58, alla presentazione della dichiarazione; qualora l'importo del canone superi Euro **260,00** sarà facoltà dell'Ufficio competente, ovvero del Concessionario, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in due rate, la prima da corrispondersi contestualmente al rilascio della concessione o dell'atto autorizzativo ovvero, nei casi previsti dall'art. 58, alla presentazione della dichiarazione, e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio/autorizzatorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante/soggetto titolare dell'autorizzazione all'esposizione mezzi pubblicitari. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi:
 - a) **Euro 12,00** per pagamenti del canone annuo;
 - b) **Euro 2,00** per pagamenti del canone giornaliero.Tali importi non devono essere considerati come franchigia.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi al tasso legale e le sanzioni di cui a successivi articoli, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 60 **Dilazione e sospensione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, da comunicare tempestivamente al Consiglio comunale per la relativa presa d'atto in occasione della prima seduta utile, i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per tutti o per determinate categorie di soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale non prevedibili, atti ad incidere in modo rilevante sul normale andamento dell'attività o della vita familiare dell'operatore. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 61 **Controllo dei versamenti**

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre **15 giorni** dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. Non si considerano tardivi i versamenti che sono spontaneamente regolarizzati entro gg.30 dalla scadenza attraverso il versamento delle somme dovute maggiorate degli interessi di mora al tasso legale di interesse e sempre che non sia stata ricevuta la comunicazione di addebito di cui al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di mancato versamento delle somme nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta. L'Ufficio o il soggetto affidatario della gestione del Canone dovrà tempestivamente segnalare l'omesso pagamento all'Ufficio che ha rilasciato la concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla diffusione del mezzo pubblicitario ed alla Polizia Municipale per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

CAPO SECONDO **CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 62 **Servizio pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche aventi rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Chivasso mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente al 30 novembre 2021, data dalla quale, ai sensi dell'art. 1 comma 836 della legge n. 160/2019, verrebbe meno l'obbligo della sua istituzione.
3. Atteso che gli attuali impianti esistenti rispondono alle esigenze di effettiva necessità, si conferma la loro collocazione e ripartizione, come riportato **nell'allegato D)** al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. La superficie complessiva degli impianti risulta così determinata
 - a) spazi per affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o di natura commerciale: 681,80 mq;
 - b) spazi per necrologi: 105,20 mq.

Articolo 63 **Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione) ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione e vengono affissi dopo

l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro.
3. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 50x35 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del Canone dovuto per il manifesto ridotto della percentuale del 50.
4. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
10. Il Comune o il soggetto Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la **maggiorazione del 10%** del Canone, con un minimo di **euro 26,00** per ciascuna commissione.
12. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 11.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 50x35 per gli annunci mortuari.
13. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni.

14. Ad eccezione di quanto evidenziato al comma 13, nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
16. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il Concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
17. Il Comune o il Concessionario può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari vigenti, costituisca offesa al buon gusto ed al comune senso del pudore o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
18. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 2 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 64

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa standard del canone a partire dal quale vengono determinate le tariffe applicabili per le singole tipologie di affissioni, applicando le riduzioni, le maggiorazioni previste, ed i coefficienti in funzione della durata, del numero e delle dimensioni del materiale da affiggere è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, pari a **0,70**.
3. Il canone dovuto per il servizio si ottiene moltiplicando la tariffa corrispondente alla tipologia di manifesto, per il numero dei fogli (formato 70x100) e per i giorni di esposizione.
4. La tariffa ordinaria, come sopra determinata, è applicata per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
5. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
6. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
7. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa al periodo di esposizione.
9. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe Pubbliche Affissioni" (**Allegato E**) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 65

Limitazioni e divieti

1. E' fatto espresso divieto di:
 - a) affiggere manifesti relativi ai necrologi e manifesti di ringraziamento sugli spazi delle "Pubbliche Affissioni" appositamente a ciò destinati di formato diverso da 50x35 cm;

- b) affiggere manifesti che arrechino titoli o immagini che costituiscano offesa al buon gusto e al comune senso del pudore, ovvero in violazione dei principi dettati dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale;
- c) affiggere manifesti di qualunque tipo e dimensione fuori dagli spazi delle Pubbliche affissioni;
- d) affiggere manifesti sugli spazi destinati alle Pubbliche affissioni direttamente senza avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 66

Riduzioni del Canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 67 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al **10% del totale**.

Articolo 67

Esenzioni del Canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Chivasso e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 68

Modalità e termini di pagamento del canone per le pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

Articolo 69 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 70 **Norma transitoria**

1. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per le pubbliche affissioni per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 a titolo di diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi **entro il 31 maggio 2021**.

Articolo 71 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO TERZO **ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA**

Articolo 72 **Accertamento – Recupero Canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Locale, i soggetti ai quali, ai sensi dell'art. 1 comma 179 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, siano stati eventualmente conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il soggetto affidatario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione

- delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019.
5. L'atto di cui al comma 4 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
 6. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a **euro 30,00** con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
 7. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 73 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019 - in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge – e dalla legge n. 689/1981.
2. Alle occupazioni ed alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento** considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura **30%** del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
4. L'indennità e le sanzioni di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e/o la diffusione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 74 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n. 160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato

eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e/o di diffusione pubblicitaria abusiva l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione e/o l'esposizione pubblicitaria possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominazione custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

Articolo 75 **Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari, nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792 della legge n.160/2019.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone

Articolo 76 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire all'Ufficio competente od al soggetto affidatario entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento o la rettifica dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di trenta giorni
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio

- dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.
3. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 33 a 35 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 77 **Interessi**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 78 **Rimborsi**

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune ovvero il Concessionario incaricato deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 79 **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 80 **Modalità di gestione del Canone**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Chivasso.
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile per la gestione del canone a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura la banca dati delle concessioni, delle autorizzazioni e delle dichiarazioni, predispone i provvedimenti di rimborso

- ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Chivasso ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e la riscossione, anche coattiva, del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
 4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al Concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione ed in capo alla Polizia Locale per l'irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
 5. In fase di prima applicazione del Canone di cui al presente regolamento e fino a diverso pronunciamento in merito, la gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del canone sono affidati in concessione a soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.
 6. A seguito deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2020, deliberazione Giunta Comunale n. 295 del 29 dicembre 2020 e determinazione n. 920 del 30 dicembre 2020, il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ha affidato in concessione, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
 7. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio, al rinnovo ed alla verifica delle concessioni/autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero esposizioni pubblicitarie comunicano, anche telematicamente, al Concessionario del Canone tutti i dati e gli elementi necessari alla sua liquidazione ed al suo accertamento, compresi eventuali rinunce, subingressi e decadenze. Il Concessionario della gestione del Canone deve tempestivamente provvedere a comunicare ai soggetti tenuti al pagamento gli importi dovuti e le relative scadenze di pagamento, nonché ad informare, anche telematicamente, gli uffici comunali competenti dell'avvenuto ovvero del mancato assolvimento dell'obbligazione patrimoniale.
 8. Per le occupazioni annuali periodiche il Concessionario dovrà inviare ai soggetti tenuti al pagamento un avviso di pagamento, anche in formato elettronico, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento dell'unica o della prima rata.

Articolo 81 **Tutela dei principi della costituzione repubblicana**

1. Il Comune di Chivasso uniforma il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, dall'art. 2 del proprio Statuto, finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione, a vietare comportamenti riconducibili a tentativi di riorganizzazione del discolto partito fascista e ad impedire manifestazioni pubbliche di organizzazioni neo-fasciste o neo-naziste.
2. In coerenza ai principi richiamati al comma precedente, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quali effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche in cui possano essere svolte attività o iniziative in contrasto con i principi costituzionali - fatta eccezione per le concessioni e/o autorizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività legate alla sfera esclusivamente privata della persona (ad esempio concessioni cimiteriali e concessioni di locali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili) - sono tenute a richiedere apposita dichiarazione, da rendersi mediante la compilazione di apposita modulistica o attraverso l'inserimento di prescrizioni nell'atto di autorizzazione o concessione controfirmato dal concessionario per accettazione, dalla quale risulti che:

- il concessionario riconosca che i principi costituzionali democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana comportano il ripudio del fascismo (e del nazismo) di cui è vietata, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione
 - il soggetto richiedente/concessionario si impegni a garantire e a vigilare affinché l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare siano conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongano in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, anche desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.
3. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli articoli 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle altre prescrizioni previste al precedente comma "b". L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale.
 4. Comportamenti difformi a quanto stabilito ai commi precedenti, fermo restando le più gravi ipotesi di reato da per seguirsi a norma delle vigenti leggi in materia, costituiranno così come accertati, motivo di immediata informazione all'Autorità Giudiziaria ovvero di applicazione di ogni altra disposizione qualora necessaria ai sensi di legge.
 5. Nel caso in cui la fattispecie integri ipotesi di reato e siano attivate le conseguenti procedure da parte dei competenti organi giudiziari, il Comune si costituirà parte offesa.
 6. Se, pur nel rispetto della libertà di espressione, dall'accertamento risultassero elementi oggettivi (foto, materiale divulgativo, manifesti, volantini, ecc.) contrari ai principi di cui al punto a), il Dirigente o Posizione Organizzativa, in via preventiva, procede all'assunzione dell'atto di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 82 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 2bis. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni con quelle previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. E' compito del soggetto affidatario della gestione del Canone comunicare ai soggetti tenuti al pagamento gli importi dovuti entro le scadenze previste dagli articoli 59 e 68, ovvero, per le occupazioni temporanee, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Per il combinato delle disposizioni contenute nell' art. 9ter comma 2 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i. e nell'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, al fine di promuovere la

ripresa delle attivita' turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.

6. Per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 9ter comma 4 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i., nell'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e nell'art. 3-quinquies comma 1 del DL 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Ai sensi dell'art. 10-ter comma 1 del DL 21 marzo 2022 n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge n. 20 maggio 2022 n. 51, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
7. Per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 9ter comma 5 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i., nell'art. 1 comma 706 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e nell'art. 3-quinquies comma 1 del DL 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 5, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai sensi delle successive proroghe intercorse, ultima delle quali contenute nell'art. 1 comma 22-quinquies del DL 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente periodo sono prorogate al 31 dicembre 2023, salvo disdetta da parte dell'interessato.
8. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
9. Le modifiche apportate al seguente regolamento entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione del Canone le strade, le aree e gli spazi pubblici comunali sono classificate nelle seguenti TRE CATEGORIE, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

CATEGORIA I

Rientrano nella Categoria I le strade, le aree e gli spazi ricompresi nella zona delimitata dalle seguenti vie e piazze, comprensiva delle stesse, come evidenziata in colore **blu** nell'acclusa planimetria:

Via Orti (da Via Torino a Viale Matteotti)
Viale Matteotti
Viale Vittorio Veneto (fino Viale Cavour)
Viale Cavour (da Viale Vittorio Veneto a Corso Galileo Ferraris)
Via Regis (da Corso Galileo Ferraris a Via Cosola)
Via Cosola (fino a Via Siccardi)
Piazza Del Popolo
Via Roma
Piazza Garibaldi
Via Italia (da Piazza Garibaldi a Via Cosola)
Via Siccardi (da Via Cosola a Via Torino)
Via Torino

CATEGORIA II

Rientrano nella Categoria II le strade, le aree e gli spazi esterni alla Categoria I e ricompresi nella zona delimitata dalle seguenti vie e piazze, comprensiva delle stesse, come evidenziata in colore **rosso** nell'acclusa planimetria:

Stradale Torino (fino alla rotatoria intersezione Bretella Esterna SP 11)
Bretella Esterna SP 11 (fino Via Gerbido)
Via Gerbido
Piazzale Libertini
Via Martiri d'Istria e di Dalmazia
Viale Vigili del Fuoco (fino Via degli Alpini)
Via degli Alpini
Via Ernesto Rigazzi
Via Soldati Polacchi
Via Pertini
Via Favorita (da Via Pertini a Via Ivrea)
Via Ivrea
Via Caluso (da Via Ivrea a Via Gozzano)
Via Gozzano
Via Baraggino (da Via Gozzano a Via Blatta)
Via Blatta
Via Volpiano
Via Foglizzo (fino ingresso Parco Mauriziano)
Parco Mauriziano

Via Settimo (da Parco Mauriziano a Stradale Torino)

CATEGORIA III

Rientra nella Categoria III tutto il restante territorio comunale, comprese le frazioni

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARiffe DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARI ANNUALE**

CANONE ANNUALE DI OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 826 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 1	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	40,00	0,5553	1	22,21
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI O SOPRASTANTI IL SUOLO (AD ECCEZIONE OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') (già comprensiva della riduzione ad 1/4 ex art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 53 comma 4 regolamento)	10,00	0,7400	1	7,40
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO CON SERBATOI CON CAPACITA' NON SUPERIORE A 3.000 LITRI (con tolleranza del 5%). Per serbatoi di maggiore capacità, le tariffe indicate sono aumentate di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri (art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 40 regolamento)	10,00	1,0000	1	10,00
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	40,00	0,2583	1	10,33

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 826 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 2	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	40,00	0,5553	0,85	18,88
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI O SOPRASTANTI IL SUOLO (AD ECCEZIONE OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') (già comprensiva della riduzione ad 1/4 ex art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 53 comma 4 regolamento)	10,00	0,7400	0,85	6,29
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO CON SERBATOI CON CAPACITA' NON SUPERIORE A 3.000 LITRI (con tolleranza del 5%). Per serbatoi di maggiore capacità, le tariffe indicate sono aumentate di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri (art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 40 regolamento)	10,00	1,0000	0,85	8,5
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	40,00	0,2583	0,85	8,78

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 826 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 3	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	40,00	0,5553	0,7	15,55
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI O SOPRASTANTI IL SUOLO (AD ECCEZIONE OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER FORNITURA SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA') (già comprensiva della riduzione ad 1/4 ex art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 53 comma 4 regolamento)	10,00	0,7400	0,7	5,18
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO CON SERBATOI CON CAPACITA' NON SUPERIORE A 3.000 LITRI (con tolleranza del 5%). Per serbatoi di maggiore capacità, le tariffe indicate sono aumentate di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri (art. 1 c. 829 L. 160/2019 e art. 40 regolamento)	10,00	1,0000	0,7	7,00
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	40,00	0,2583	0,7	7,23

CANONE ANNUALE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ZONA UNICA		
	TARIFFA STANDARD €/mq/giorno (art. 1 comma 826 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	TARIFFA (€/mq)
IMPIANTO PUBBLICITARIO FINO 1 MQ	40,00	0,3358	13,43
IMPIANTO PUBBLICITARIO DA 1,01 A 5,50 MQ	40,00	0,4133	16,53
IMPIANTO PUBBLICITARIO DA 5,51 A 8,50 MQ	40,00	0,6200	24,8
IMPIANTO PUBBLICITARIO OLTRE 8,50 MQ	40,00	0,8265	33,06
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO FINO 1 MQ	40,00	0,6715	26,86
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO DA 1,01 MQ A 5,50 MQ	40,00	0,8265	33,06
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO DA 5,51 MQ A 8,50 MQ	40,00	1,0333	41,33
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO OLTRE 8,50 MQ	40,00	1,2398	49,59
PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare) FINO 1 MQ	40,00	1,0330	41,32
PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare) DA 1,01 MQ	40,00	1,2718	50,87
PUBBLICITA' SU AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 3000 KG (a veicolo)	40,00	1,8593	74,37
PUBBLICITA' SU AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 3000 KG (a veicolo)	40,00	1,2395	49,58
PUBBLICITA' SU MOTOVEICOLI O VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE (a veicolo)	40,00	0,61975	24,79

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARiffe DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARI GIORNALIERO**

CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 827 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 1	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq/ giorno)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	0,7	2,5857	1	1,81
ATTIVITA' EDILE	0,7	0,2571	1	0,18
DEHORS/ESPOSIZIONE MERCI FUORI DA NEGOZI/ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO NON SOGGETTA AL CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONI MERCATALI	0,7	1,3000	1	0,91
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,7	0,5143	1	0,36
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI SUOLO PUBBLICO	0,7	0,8571	1	0,60

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 827 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 2	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq/ giorno)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	0,7	2,5857	0,85	1,54
ATTIVITA' EDILE	0,7	0,2571	0,85	0,15
DEHORS/ESPOSIZIONE MERCI FUORI DA NEGOZI/ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO NON SOGGETTA AL CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONI MERCATALI	0,7	1,3000	0,85	0,77
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,7	0,5143	0,85	0,31
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI SUOLO PUBBLICO	0,7	0,8571	0,85	0,51

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 827 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	CATEGORIA 3	
			COEFFICIENTE ZONA	TARIFFA (€/mq/ giorno)
OCCUPAZIONE SUOLO ORDINARIO (x tutte le occupazioni suolo pubblico non specificate di seguito)	0,7	2,5857	0,7	1,27
ATTIVITA' EDILE	0,7	0,2571	0,7	0,13
DEHORS/ESPOSIZIONE MERCI FUORI DA NEGOZI/ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO NON SOGGETTA AL CANONE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONI MERCATALI	0,7	1,3000	0,7	0,64
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, SPETTACOLI VIAGGIANTI	0,7	0,5143	0,7	0,25
OCCUPAZIONI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI SUOLO PUBBLICO	0,7	0,8571	0,7	0,42

RIDUZIONI APPLICABILI ALLE TARIFFE CANONE PER OCCUPAZIONI
Riduzione del 50% per le occupazioni inferiori a 12 h (art. 56 c. 2 lett. c) regolamento)
Riduzione del 20% per le occupazione non inferiori a 14 giorni (art. 56 c. 2 lett. d) regolamento)
Riduzione del 50% per le occupazioni a carattere ricorrente o non inferiori a 30 giorni (NON APPLICABILE AI PAGAMENTI EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE) (art. 56 c. 2 lett. e) regolamento)
TARIFFA MINIMA 0,08 € su tutti gli abbattimenti inferiori ai 0,08 €

CANONE GIORNALIERO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ZONA UNICA TARIFFA GIORNALIERA		
	TARIFFA STANDARD (€/mq) (art. 1 comma 827 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	TARIFFA (€/mq/ giorno)
IMPIANTO PUBBLICITARIO FINO 1 MQ	0,7	0,1143	0,08
IMPIANTO PUBBLICITARIO DA 1,01 A 5,50 MQ	0,7	0,1714	0,12
IMPIANTO PUBBLICITARIO DA 5,51 A 8,50 MQ	0,7	0,2286	0,16
IMPIANTO PUBBLICITARIO OLTRE 8,50 MQ	0,7	0,3143	0,22
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO FINO 1 MQ	0,7	0,2571	0,18
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO DA 1,01 MQ A 5,50 MQ	0,7	0,3143	0,22
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO DA 5,51 MQ A 8,50 MQ	0,7	0,4000	0,28
IMPIANTO LUMINOSO/ILLUMINATO OLTRE 8,50 MQ	0,7	0,4857	0,34
PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare) FINO 1 MQ	0,7	0,4000	0,28
PANNELLI LUMINOSI (impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare) DA 1,01 MQ	0,7	0,4857	0,34
STRISCIONE O SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE	0,7	1,5743	1,10
PUBBLICITA' SONORA (al giorno per punto fonico)	0,7	11,0714	7,75
VOLANTINAGGIO (al giorno a persona)	0,7	3,6857	2,58
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI O SIMILI (al giorno)	0,7	44,2714	30,99
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (al giorno)	0,7	88,5286	61,97
PUBBLICITA' CON PROIEZIONI LUMINOSE (al giorno)	0,7	3,6857	2,58

RIDUZIONI APPLICABILI ALLE TARIFFE CANONE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (alle condizioni previste dall'art. 56 del Regolamento)

Riduzione del 50% (art. 56 comma 3 Regolamento)

- a) pubblicità giornaliera di durata uguale o superiore a 30 giorni
- b) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali ed i categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e spettacoli viaggianti e di beneficenza

Allegato D**ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI AL 31 DICEMBRE 2020**

COMUNE DI CHIVASSO				
TABELLE AFFISSIONALI AL 31/12/2020				
	POSIZIONE	TIPO IMPIANTO / FORMATO		MQ. IMPIANTO
		STENDARDO	TABELLA	
1	Via Torino (fronte civico n. 96)		140x200	2,80
2	Stradale Torino (fronte civico n. 10)***		140x200	2,80
3	Stradale Torino (fronte civico n. 42)	140x200(Bifacciale)		5,60
4	Via Montanaro (parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
5	Via Montegrappa (parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
6	Via Montegrappa (parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
7	Via Montanaro (parcheggio)	200x140(Bifacciale)		5,60
8	Via Montanaro (parcheggio)	200x140(Bifacciale)		5,60
9	Via Montegrappa (parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
10	Via Paleologi (Scuole Superiori)	140x200(Bifacciale)		5,60
11	Via Paleologi (Scuole Superiori)	200x140(Bifacciale)		5,60
12	Via Paleologi (Asilo Peter Pan)	140x200(Bifacciale)		5,60
13	Via Paleologi (Asilo Peter Pan)	200x140(Bifacciale)		5,60
14	Via Paleologi (Asilo Vicino Bachece)	140x200(Bifacciale)		5,60
15	Piazza D'Armi (Viale)	140x200(Monofacciale)		2,80
16	Via Orti (fronte civico n. 16)	140x200(Bifacciale)		5,60
17	Via Orti (dopo incrocio V.S.Eusebio)	140x200(Bifacciale)		5,60
18	Via Orti (dopo incrocio V.S.Eusebio)	140x200(Bifacciale)		5,60
19	Via Orti (dopo incrocio V.S.Eusebio)	140x200(Bifacciale)		5,60
20	V.le Matteotti (ingresso campo sportivo)		140x200	2,80
21	V.le Matteotti (ingresso campo sportivo)		140x200	2,80
22	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
23	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
24	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
25	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
26	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
27	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
28	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		200x140	2,80
29	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		140x200	2,80
30	V.le Matteotti (muro campo sportivo)		140x200	2,80
31	V.le Matteotti (fronte scuola Marconi)	140x200(Bifacciale)		5,60
32	Via Po (fronte Giardini)	140x200(Bifacciale)		5,60
33	Via Po (fronte Stadio Rava)	140x200(Bifacciale)		5,60
34	Via Po (fronte Stadio Rava)	140x200(Bifacciale)		5,60
35	Piazza 12 Maggio 1944	140x200(Bifacciale)		5,60
36	Piazza 12 Maggio 1944	200x140(Bifacciale)		5,60
37	Piazza 12 Maggio 1944	200x140(Bifacciale)		5,60
38	Via Corti (fronte civico n. 7)		200x140	2,80
39	Via Corti (fronte civico n. 7)		200x140	2,80
40	V.le V.Veneto (fronte civico n.50)	140x200(Bifacciale)		5,60
41	V.le V.Veneto (fronte civico n. 55)	140x200(Bifacciale)		5,60
42	Via Marconi (fronte scuole elementari)	140x200(Bifacciale)		5,60
43	Via Marconi (fronte scuole elementari)	140x200(Bifacciale)		5,60
44	Via Marconi (fronte scuole elementari)	140x200(Bifacciale)		5,60

45	Via Bonaccini (CRI)	140x200(Bifacciale)		5,60
46	Via Bonaccini (CRI)	140x200(Bifacciale)		5,60
47	Via Gerbido (fronte civico n. 9)	140x200(Bifacciale)		5,60
48	Via Gerbido (fronte civico n. 5)	140x200(Bifacciale)		5,60
49	Via Gerbido (fronte Carrefour)	140x200(Bifacciale)		5,60
50	Via Nino Costa	200x140(Bifacciale)		5,60
51	Piazza Carlo Noè	140x200(Monofacciale)		2,80
52	Via Caduti Libertà (Piazza Carlo Noè)	140x200(Bifacciale)		5,60
53	Via Cavour (fronte civico n. 7)	140x200(Bifacciale)		5,60
54	Via Cavour (fronte civico n. 11)	140x200(Bifacciale)		5,60
55	Via Togliatti	140x200(Bifacciale)		5,60
56	Via Mezzano (muro)		200x140	2,80
57	Via Mezzano (muro)		200x140	2,80
58	Via Mezzano (muro)		200x140	2,80
59	C.so G.Ferraris (ospedale)	140x200(Bifacciale)		5,60
60	C.so G.Ferraris (pensilina vicino civico n.52)	140x200(Bifacciale)		5,60
61	C.so G.Ferraris (fronte civico n. 11)	140x200(Bifacciale)		5,60
62	C.so G.Ferraris (fronte civico n. 45)	140x200(Bifacciale)		5,60
63	C.so G.Ferraris (angolo Via Verolengo)	140x200(Bifacciale)		5,60
64	Via Ajma ***	140x200(Bifacciale)		5,60
65	C.so G.Ferraris (fronte civico n. 175)	140x200(Bifacciale)		5,60
66	C.so G.Ferraris (fronte civico n. 191)	140x200(Bifacciale)		5,60
67	Via Dei Bersaglieri (fronte n. 6 PUNTO C)	140x200(Bifacciale)		5,60
68	Via Dei Bersaglieri (fronte n. 8/B Torasso)	140x200(Bifacciale)		5,60
69	Via Dei Bersaglieri (fronte n. 8/B Torasso)	140x200(Bifacciale)		5,60
70	Via P.Borsellino (fronte n. 42 parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
71	Via P.Borsellino (fronte n. 42 parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
72	Via Rivera (muro)		140x200	2,80
73	Via Mazzè (Parco Giochi F.Guala)	140x200(Bifacciale)		5,60
74	Via Mazzè (Parco Giochi F.Guala)	140x200(Bifacciale)		5,60
75	Via P.Regis (Parco Giochi)	140x200(Bifacciale)		5,60
76	Via P.Regis (Parco Giochi)	140x200(Bifacciale)		5,60
77	Via P.Regis (fronte n. 64/A Equitalia)	200x140(Bifacciale)		5,60
78	Via Cappuccini (asilo)	140x200(Bifacciale)		5,60
79	Via Cappuccini (Chiesa)	140x200(Bifacciale)		5,60
80	Via Aldo Moro	140x200(Bifacciale)		5,60
81	Via Sandro Pertini (fronte civ. 39 parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
82	Via Sandro Pertini (parco giochi)	140x200(Bifacciale)		5,60
83	Via Sandro Pertini (fronte civ. 41)	200x140(Bifacciale)		5,60
84	Via Sandro Pertini (fronte civ. 43)	140x200(Bifacciale)		5,60
85	Via Favorita (fronte n. 147 interno)	140x200(Bifacciale)		5,60
86	Via Favorita (fronte n. 147 interno)	200x140(Bifacciale)		5,60
87	Via Favorita (cimitero parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
88	Via Favorita (cimitero parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
89	Via Favorita (cimitero parcheggio)	200x140(Bifacciale)		5,60
90	Via Favorita (fronte via Sandro Pertini)	140x200(Bifacciale)		5,60
91	Via Ivrea (fronte civico n.10)	140x200(Bifacciale)		5,60
92	Via Ivrea (fronte civico n. 20)	140x200(Bifacciale)		5,60
93	Via Caluso (fronte civico n. 17 su lato Dx)	140x200(Bifacciale)		5,60
94	Via Caluso (fronte civico n. 17 su lato Dx)	140x200(Bifacciale)		5,60
95	Via Caluso (fronte civico n.13)	140x200(Bifacciale)		5,60
96	Via XII Maggio (muro)		140x200	2,80
97	Via XII Maggio (muro)		140x200	2,80
98	Via XII Maggio (muro)		140x200	2,80
99	Via Blatta (ang. Via XII Maggio)		100x140	1,40
100	Via Blatta (scuole)	140x200(Monofacciale)		2,80
101	Via Blatta (fronte civico n.35)	140x200(Bifacciale)		5,60

102	Via Blatta (Interno Parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
103	Via Blatta (campo sportivo)	140x200(Bifacciale)		5,60
104	Via Blatta (campo sportivo)	200x140(Bifacciale)		5,60
105	Via Blatta (passaggio a livello)	140x200(Bifacciale)		5,60
106	Via Ceresa (interno)	200x140(Bifacciale)		5,60
107	Via Ceresa (lato ferrovia)	140x200(Bifacciale)		5,60
108	Piazzale Ceresa (interno parcheggio)	140x200(Bifacciale)		5,60
109	Piazzale Ceresa (Parcheggio)	200x140(Bifacciale)		5,60
110	Via Bradac (Zona mercato)	140x200(Bifacciale)		5,60
111	Via Bradac (Zona mercato)	140x200(Bifacciale)		5,60
112	Via Bradac (Zona mercato)	200x140(Bifacciale)		5,60
113	Via Bradac (fronte n. 6)	200x140(Bifacciale)		5,60
114	Via Dante Alighieri (fronte Posta)	140x200(Bifacciale)		5,60
115	Via Dante Alighieri (fronte Posta)	140x200(Bifacciale)		5,60
116	Via Demetrio Cosola (muro cortile del comune)		140x200	2,80
117	Via Demetrio Cosola (muro cortile del comune)		140x200	2,80
118	Via Demetrio Cosola (muro cortile del comune)		140x200	2,80
119	Via Italia (Casa di Riposo Opera Pia Clara civico n.14)	140x200(Bifacciale)		5,60
120	Via Siccaldi (muro cortile ingresso comune)		140x200	2,80
121	Via Siccaldi (muro cortile ingresso comune)		140x200	2,80
122	Via Siccaldi (muro cortile ingresso comune)		140x200	2,80
123	Via Roma (lato civico n.1)		100x140	1,40
124	Via Roma (lato civico n.1)		100x140	1,40
125	Fr.Castelrosso (fronte ufficio postale)	140x200(Bifacciale)		5,60
126	Fr.Castelrosso (Via Del Cimitero-Parcheggio)	200x140(Bifacciale)		5,60
127	Fr.Castelrosso (Vicino Scuole)		200x140	2,80
128	Fr.Castelrosso (Vicino Scuole)		200x140	2,80
129	Fr.Castelrosso (Vicino Scuole)		200x140	2,80
130	Fr.Castelrosso Via Pietro Berra (Parcheggio)	140x200(Bifacciale)	140x200	5,60
131	Fr.Torassi Via Trieste ang. Via Maestra		140x200	2,80
132	Fr.Torassi (Via Maestra fronte Chiesa)		140x200	2,80
133	Fr.Betlemme (Via III Marzo 1966	140x200(Bifacciale)		5,60
134	Fr.Borghetto (vicino n. civico 56)		140x200	2,80
135	Rotonda tra Borghetto e Betlemme	140x200(Bifacciale)		5,60
136	Fr.Mosche (via S.Secondo lato civico n.50)		140x200	2,80
137	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.30)		140x100	2,80
138	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.30)		140x100	2,80
139	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.30)		140x100	2,80
140	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.30)		140x100	2,80
141	Fr.Boschetto (Zona Campagna)		140x200	2,80
142	Fr.Boschetto (Via San Francesco ang.V.Cene)		140x200	2,80
143	Fr.Boschetto (Asilo)		200x140	2,80
144	Fr.Boschetto (Via S.Francesco)		200x140	2,80
145	Fr.Pogliani (Via Bisattini snc vicino pensilina autobus)		140x200	2,80
146	Fr.Pogliani (Via Bisattini vicino civico n.30)		140x200	2,80
147	Fr.Montegiove (Via Leopardi ang. Strada per Pratoregio)		200x140	2,80
148	Fr.Pratoregio (Via Orco - parco giochi)	140x200(Bifacciale)		5,60
149	Fr.Mandria*** <i>N.B. usata per metà per necrologi e per metà per commerciale.</i>		140x200	2,80
		TOTALE MQ		681,80

TABELLE AFFISSIONALI NECROLOGI AL 31/12/2020

	POSIZIONE	TIPO IMPIANTO / FORMATO		
		STENDARDO	TABELLA	
1	Via Po (fronte civico n.13)		140x200	2,80
2	Piazza Carlo Noè	140x200(Monofacciale)		2,80
3	C.so G.Ferraris (altezza civico n.60)	140x200(Monofacciale)		2,80
4	C.so G.Ferraris (Altezza civico n.211)	150x150(Monofacciale)		2,25
5	Via Roma (lato civico n.1)	140x200(Monofacciale)		2,80
6	Via Torino (fronte Duomo)	150x150(Monofacciale)		2,25
7	Via Torino (fronte Piazza Carletti)	150x150(Monofacciale)		2,25
8	Piazza D'Armi (Viale)	140x200(Monofacciale)		2,80
9	Stradale Torino (fronte civico n. 10)***	140x200(Monofacciale)		2,80
10	Via Ivrea (fronte Via Cappuccini)	150x150(Monofacciale)		2,25
11	Via Favorita (fronte via Sandro Pertini)	150x150(Monofacciale)		2,25
12	Via Favorita (ingresso Cimitero)	150x150(Monofacciale)		2,25
13	Via Cappuccini (asilo)	150x150(Monofacciale)		2,25
14	Via Rivera	150x150(Monofacciale)		2,25
15	Via Montanaro (Vicino pensilina autobus)	150x150(Monofacciale)		2,25
16	Via Blatta (ang. Via XII Maggio)	140x200(Monofacciale)		2,80
17	Via Mezzano (parcheggio ospedale)	150x150(Monofacciale)		2,25
18	Via Mazzè (Vicino civico n. 8)	112x150		1,68
19	Via Montegrappa(Borgata Veneta)	140x200(Monofacciale)		2,80
20	Via Ajma***	140x200(Monofacciale)		2,80
21	Fr.Castelrosso (Zona Scuole)	150x150(Monofacciale)		2,25
22	Fr.Castelrosso (Zona Ferrovia)	150x210(Monofacciale)		3,15
23	Fr.Castelrosso (Piazza)	150x150(Bifacciale)		2,25
24	Fr.Castelrosso (Via S.Giovanni)	193x93		1,79
25	Fr.Castelrosso (Vicino Posta)	193x93		1,79
26	Fr.Castelrosso Via del Cimitero	140x100(Monofacciale)		1,40
27	Fr.Castelrosso (Piazzetta)	140x200(Monofacciale)		2,80
28	Fr.Torassi ang.V.Maestra	150x150(Monofacciale)		2,25
29	Fr.Torassi (Via Maestra fronte civico n.9)	140x200(Monofacciale)		2,80
30	Fr.Borghetto		140x200	2,80
31	Fr.Betlemme	150x150(Monofacciale)		2,25
32	Fr.Mandria	140x200(Monofacciale)		2,80
33	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.30)		140x200	2,80
34	Fr.Mosche (Via S.Secondo lato civico n.50)		200x140	2,80
35	Fr.Boschetto (zona Campagna)	140x200(Monofacciale)		2,80
36	Fr.Boschetto (Via S.Francesco ang. Via Cene)		140x200	2,80
37	Fr.Boschetto (Via S.Anna fronte Chiesa)	150x150(Monofacciale)		2,25
38	Fr.Pogliani (Via Bisattini vicino civico n.30)	150x150(Monofacciale)		2,25
39	Fr.Pogliani (C.na Crova)	112x150		1,68
40	Fr.Pogliani Via Della Chiesa	150x150(Monofacciale)		2,25
41	Fr.Montegiove (Via Leopardi ang. Strada per Pratoregio)	150x150(Monofacciale)		2,25
42	Fr.Montegiove (Via S.Isidoro vicino civico n. 34)	150x150(Monofacciale)		2,25
43	Fr.Montegiove (Prati del Signore)	112x150		1,68
44	Fr.Pratoregio (Via Orco - parco giochi)	112x150		1,68
	N.B. usata per metà per necrologi e per metà per commerciale.			
			TOTALE MQ	105,20

**COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARFFE DEL CANONE
PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TIPOLOGIA E DURATA AFFISSIONE	TARIFFA STANDARD (art. 1 comma 827 L. n. 160/2019)	COEFFICIENTE VALUTAZIONE ECONOMICA	TARIFFA
Manifesto formato 70 x 100 – 100 x 70 per i primi 10 giorni o frazioni	0,7	1,6286	1,14
Manifesto 70 x 100 – 100 x 70 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	0,7	0,4857	0,34
Manifesto formato superiore a 70 x 100 – 100 x 70 per i primi 10 giorni o frazioni	0,7	2,0000	1,4
Manifesto formato superiore a 70 x 100 – 100 x 70 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	0,7	0,6000	0,42
DIRITTO D'URGENZA	0,7	37,1429	26,00

<u>MAGGIORAZIONI (art. 64 regolamento)</u>	<u>RIDUZIONI (art. 66 regolamento)</u>
La tariffa del canone è <u>aumentata del 30%</u> oltre i primi 10 giorni di esposizione per ogni periodo di 5 giorni o frazione (comma 5)	La tariffa del canone è <u>ridotta del 50%</u> per: a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali, non rientranti nei casi di esenzione b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro c) manifesti relativi ad attività politica, sindacale e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza e) annunci mortuari
La tariffa del canone è <u>aumentata del 50%</u> per: a) ogni commissione inferiore a 50 fogli (comma 6) b) manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (comma 7)	
La tariffa del canone è <u>aumentata del 100%</u> per: a) manifesti costituiti da più di 12 fogli (comma 7) b) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (comma 8)	

